

In applicazione della Legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i cittadini sono soggetti alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per l'assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino ad un importo massimo di € 36,15 (lire 70.000) per ricetta, che può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni appartenenti alla stessa branca specialistica (prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse).

Per le prestazioni di Terapia Fisica e Riabilitativa, in ottemperanza al D.M. 20/10/98, ogni prescrizione può contenere, di norma, fino ad un massimo di tre cicli che diventano sei limitatamente ai seguenti casi:

- fase acuta o immediatamente post-acuta delle disabilità conseguenti a patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena;
- fase acuta delle disabilità temporanee, secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino;
- disabilità correlate agli esiti di ustioni gravi;
- fase post acuta delle disabilità secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia con linfadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri endotoracici;
- fase post acuta o di riacutizzazione delle disabilità secondarie o gravi patologie osteoarticolari.

Sono attualmente esenti dal ticket i cittadini appartenenti alle seguenti categorie di popolazione:

- Cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, purchè appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a € 36.151,98 (Lire 70 milioni), riferito all'anno precedente;
- titolari di pensioni sociali ed i familiari a carico;
- disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) ed i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni ed i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo inferiore a € 8.263,31 (Lire 16 milioni), € 11.362,05 (Lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di € 516,45 (Lire 1 milione) per ogni figlio a carico.

Le esenzioni connesse ai livelli di reddito (riferito all'anno precedente) operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apportare sul retro della ricetta.

- invalidi civili con percentuale superiore a 2/3 o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza;
- ciechi e sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/1968;
- infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate;
- le categorie dalla I[^] alla V[^] degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI[^] all'VIII[^] e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3;
- le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione individuate dai decreti del Ministero della Sanità n. 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche ed invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.

Sono inoltre escluse dal pagamento del ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:

- a. mammografia, ogni 2 anni, a favore di donne in età compresa tra 45 e 69 anni. La Legge 28.12.01 n. 448, all'art. 52 comma 31, prevede in esenzione tutte le prestazioni di secondo livello, qualora l'esame mammografico lo richieda;
- b. pap test, ogni 3 anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- c. colonscopia, ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della Sanità;
- d. accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della Sanità.

Condizioni di interesse sociale.

Sono altresì escluse dal pagamento del ticket, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 e 5 del D.Lgs. 124/98, le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:

- o prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva;
- o finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
- o finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV;
- o finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di Legge;
- o finalizzate alla tutela della maternità definite dal D.M. 10/09/1998;
- o finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione e quelle finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo;
- o volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n.210/92;
- o i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della Legge 23.12.1996, n. 662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia;
- o soggetti che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge 407/98.

Si ricorda che è necessario separare, su ricette diverse, gli esami esenti e quelli non esenti.